ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXCI**
n. **5**

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE « DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE ZOOTECNICO E PER LA LOTTA DEGLI INCENDI BOSCHIVI »

(Periodo 1º aprile-30 giugno 2004)

(Articolo 1, comma 12, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118)

Presentata dal Commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE

(Encefalopatia spongiforme bovina)

Trasmessa alla Presidenza il 2 novembre 2004

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

1. La legge 118/2002: interventi collegati alla BSE.

Il decreto legge 19 aprile 2002 n. 68, convertito in legge 18 giugno 2002 n. 118 recante "disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi" ha previsto all'art. 1 c) 12 che con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

Al riguardo, di seguito vengono riportati i risultati dell'attività svolta e degli obbiettivi conseguiti.

2. Smaltimento delle farine e del materiale a rischio

Nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2004 sono proseguite le operazioni di distruzione delle farine animali detenute in ammasso pubblico ai sensi della legge 9 marzo 2001 n. 49, art. 2 sulla base degli accordi precedentemente stipulati con le ditte ENDESA, COPERSALENTO E TREERRE.

In detto periodo è stato, infatti, smaltito un quantitativo complessivo pari a t. 46.936,704 (Allegato 1), che aggiunto al quantitativo precedentemente distrutto porta il totale complessivo a t. 202.758,624 di farine animali a basso rischio.

Tale ultimo quantitativo rappresenta il 57,93% della quantità globale in ammasso (circa t. 350.000) la cui distruzione dovrà avvenire, come da previsione, nel corso del corrente anno 2004.

I costi relativi alla distruzione, fatturati nel periodo di riferimento, ammontano a € 2.697.360,80 (Allegato 2).

Si è proceduto, altresì, alla liquidazione di un importo di € 6.120,40 alle ditte di cui all'elenco allegato (Allegato 3) quale prezzo di acquisto e costo del trasporto delle farine animali, ivi compresi i mangimi, conferite in ammasso pubblico, per le quali è stato necessario un supplemento di istruttoria da parte dell'AGEA.

Per quanto riguarda, invece, la distruzione del materiale ad alto rischio ai sensi della legge 9 marzo 2001 n. 49, art.1 e del basso e dell'alto rischio ai sensi della legge 18 giugno 2002 n. 118, le quantità distrutte ammontano a complessive t. 24.161,82 ca come analiticamente indicato nel prospetto allegato (Allegato 4).

Infine si è proceduto al pagamento di ulteriori € 135.864,33 per le spese di conservazione delle farine animali a basso rischio in deposito presso i magazzini AGEA ed hanno riguardato i compensi relativi all'anno 2003 (Allegato 5).

I dati sopra indicati si riferiscono a pagamenti effettuati sino alla data del 31 maggio 2004 in quanto, a tale data, l'AGEA ha terminato i fondi messi a disposizione per i pagamenti agli aventi diritto.

Al riguardo, nonostante diverse richieste fatte al Ministero delle Politiche agricole e Forestali per l'assegnazione della somma residua pari a € 28.505.000,00 già prevista dalla legge 18 giugno 2002 n. 118 (€ 26.805.000 art. 1, comma 13 più € 1.700.000 art. 3 per l'anno 2004), l'AGEA non ha ottenuto ancora l' accreditamento delle somme richieste.

AIUTI NAZIONALI
U.O. 54

ALLEGATO1

B.S.E. - PROTEINE ANIMALI
LEGGE 49/2001 ART. 2 - CAP. 309

QUANTITATIVI DI FARINE IN AMMASSO PUBBLICO
DISTRUTTE DAL 01.04.2004 AL 30.06.2004

IMPIANTO DI DISTRUZIONE	ANNO 2004 MESE	QUANTITA' DISTRUTTE - T.	TOTALE
COPERSALENTO S.p.A. MAGLIE (LE)	Giugno	2.108,200 **Totale**	**2.108,200**
ENDESA ITALIA S.p.A. MONFALCONE (GO)	Aprile Maggio Giugno	2.283,660 3.470,194 4.070,950 **Totale**	**9.824,804**
TREERRE S.p.A. ROMA	Aprile Maggio Giugno	13.663,720 11.487,810 9.852,170 **Totale**	**35.003,700**
		TOTALE GENERALE	**46.936,704**

AIUTI NAZIONALI **ALLEGATO 2**

U.O. 54

B S E - PROTEINE ANIMALI
LEGGE 49/2001 ART. 2 - CAP. 309

DOMANDE LIQUIDATE PER DISTRUZIONE AMMASSO DAL 01.04.2004 AL 30.06.2004

DITTA	IMPORTO LIQUIDATO	TONNELLATE FARINE
COPERSALENTO S.p.A.	470.599,92	5.602,38
COPERSALENTO S.p.A.	116.763,36	1.390,04
COPERSALENTO S.p.A.	221.428,20	2.636,05
ENDESA S.p.A.	30.941,42	299,82
TREERRE S.p.A. (BANCA DI ROMA)	741.360,42	6.556,28
TREERRE S.p.A. (BANCA DI ROMA)	1.116.267,48	9.791,82
TOT.	2.697.360,80	26.276,39

AIUTI NAZIONALI **ALLEGATO 3**

U.O. 54

B S E - PROTEINE ANIMALI
LEGGE 49/2001 ART. 2 - CAP. 309

DOMANDE LIQUIDATE PER L'ACQUISTO DI FARINE (MANGIMI) DAL 01.04.2004 AL 30.06.2004

DITTA	IMPORTO LIQUIDATO	TONNELLATE FARINE
C.A.P. di Perugia	6.120,40	23,54
TOT.	6.120,40	23,54

ALLEGATO 4

PAGAMENTI EFFETTUATI PER LA DISTRUZIONE DI FARINE ANIMALI A BASSO RISCHIO DAL 01/04/2004 AL 30/06/2004 (LEGGE 118)

€ 3.419.077,76 **Tonn. 18.683,435**

PAGAMENTI EFFETTUATI PER LA DISTRUZIONE DI FARINE ANIMALI AD ALTO RISCHIO DAL 01/04/2004 AL 30/06/2004 (LEGGE 118)

€ 2.365.468,86	**Di cui**	
€ 2.321.826,12	**Tonn. 4.777,42**	**Farine**
€ 43.642,74	**Tonn. 298,923**	**Tal quale**

PAGAMENTI EFFETTUATI PER LA DISTRUZIONE DI MATERIALE TAL QUALE AD ALTO RISCHIO E M.R.S. DAL 01/04/2004 AL 30/06/2004 (LEGGE 49 - ART.1)

€ 290.881,96	**Di cui**	
€ 286.514,74	**Tonn. 382,60**	**Farine**
€ 4.367,17	**Tonn. 19,439**	**Tal quale**

AIUTI NAZIONALI **ALLEGATO 5**
U.O. 54

B S E – AMMASSO PUBBLICO DI PROTEINE ANIMALI
LEGGE 49/2001 ART. 2 - CAP. 309

MAGAZZINI LIQUIDATI
DAL 01.04.2004 AL 30.06.2004

DITTA	IMPORTO LIQUIDATO
NIGI AGRICOLTURA	135.864,33
TOT.	135.864,33

3 Anagrafe bovina

Per quanto riguarda l'anagrafe bovina si fa rinvio agli elementi che potranno essere forniti dal Commissario straordinario per l'anagrafe nazionale bovina, Sen. Cursi.

4 Lotta alle scrapie negli allevamenti ovini

La Commissione CE, con decisione del 13.2.2003 n. 2003/100, ha messo a punto i requisiti minimi di un programma di allevamento di ovini resistenti alla scrapie. Obiettivo della decisione è arrivare alla certificazione di greggi a "rischio trascurabile"' da scrapie/BSE, il tutto basato sulla resistenza genetica abbinata ai test TSE.

Come già in precedenza relazionato il Ministero delle Politiche agricole e Forestali nel corso degli anni 2002/2003 ha attivato, nell'ambito delle attività di miglioramento genetico, un programma, gestito dall'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) in collaborazione con l'Istituto Zootecnico Caseario della Sardegna e con il Laboratorio Gruppi Sanguigni (LGS) per l'analisi dei risultati sulle frequenze alleliche, del gene PrP di 17 razze ovine italiane. I risultati del programma sono così sintetizzati:

Tabella 1. Composizione dei singoli campioni, con genotipo disponibile, per sesso.

RAZZA	SESSO		TOT
	M	F	
Moscia Leccese	42	61	**103**
Sarda[1]	97	89	**186**
Sarda[2]	1588	2264	**3852**
Massese	143	329	**472**
Barbaresca	80	50	**130**
Comisana	167	511	**678**
Altamurana	4	38	**42**
Appenninica	244	157	**401**
Gentile di Puglia	161	143	**304**
Laticauda	188	158	**346**
Sopravissana	41	52	**93**
Delle Langhe	149	134	**283**
Merinizzata It.	260	101	**361**
Bergamasca	120	246	**366**
Pinzirita	2	335	**337**
Fabrianese	157	202	**359**
Biellese	116	110	**226**
Valle del Belice	171	100	**271**
TOT	**3730**	**5080**	**8810**

[1] *Questo campione è stato raccolto limitatamente nel territorio peninsulare.*

[2] *E' il campione rilevato nella sola isola della Sardegna e analizzato dell'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna.*

Tabella 2. Frequenze alleliche percentuali calcolate eliminando i legami di parentela

RAZZA	ARR	AHQ	ARQ	VRQ
Leccese	**45,20**	4,30	49,50	1,10
Sarda[1]	26,90	6,52	66,31	0,27
Sarda[2]	**43,07**	**7,67**	**49,26**	**0,00**
Sarda[3]	**42,26**	**7,57**	**50,16**	**0,01**
Massese	**50,00**	2,10	46,50	1,40
Barbaresca	24,70	0,60	74,10	0,60
Comisana	**41,30**	2,20	55,20	1,20
Altamurana	36,90	0,00	63,10	0,00
Appenninica	38,00	2,60	56,60	2,60
Gentile di Puglia	36,00	3,10	59,60	1,20
Laticauda	**54,40**	3,50	41,20	1,00
Sopravissana	**44,00**	3,00	51,20	1,80
Delle Langhe	32,80	0,20	65,80	1,20
Merinizzata	**42,20**	3,50	47,90	6,40
Bergamasca	10,50	3,70	82,90	2,80
Pinzirita	29,50	2,90	67,00	0,60
Fabrianese	22,90	1,40	71,50	4,30
Biellese	20,90	3,60	70,40	5,20
Valle del Belice*	25,30	1,40	69,70	3,30

**In questa razza è stato trovato un soggetto con genotipo VRR VRR.*
[1]Risultati della Sarda sul campione della penisola.
[2]Risultati della Sarda sul singolo campione della Sardegna.
[3]Risultati della Sarda sul campione totale: Penisola + Sardegna.

Attualmente è in corso di definizione, da parte del Ministero della Salute, il decreto che specificatamente definisce nell'ambito del territorio italiano la messa in opera di tale programma di allevamento di ovini resistenti, così come richiesto dalla decisione 2003/100 CE.

Il piano di eradicazione in questione, come richiesto dal MiPAF, prevede il coinvolgimento, nell'attuazione dello stesso, dell'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) e dei collegati Laboratorio Genetico e Servizi (LGS) e Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, con regolare scarico dei risultati delle analisi effettuate dal sistema degli allevatori (AssoNaPa, APA, laboratori LGS e IZC) nella Banca Dati nazionale detenuta per conto dello stesso Ministero della Salute dall'Istituto Zooprofilattico di referenza il CEA di Torino.

Il predetto piano di eradicazione è, in partenza, a livello volontario e prevede che il costo dell'analisi sia a carico dello Stato, così come l'indennizzo per l'eventuale abbattimento dei capi portatori dell'allele d'estrema sensibilità (VRQ) ai sensi della legge n.218/88.

La scelta del Ministero della Salute con il documento di cui sopra va verso l'obiettivo di consentire in 5-7 anni di disporre di una popolazione maschile almeno con un allele di resistenza alla malattia (ARR). Nell'ambito del piano, la selezione è infatti al momento prevista esclusivamente sulla linea maschile. Inoltre, a regime, gli allevamenti aderenti al piano potranno acquistare arieti solo se provenienti dal L.G. o da allevamenti cosiddetti di "elevato merito genetico" che utilizzano in ogni caso per il 50% arieti provenienti dal L.G. stesso.

Da qui ne discende l'esigenza di intensificare al massimo l'attività selettiva. non solo per i requisiti qualitativi e quantitativi della produzione, ma anche per quelli di resistenza genetica per la scrapie, al fine di soddisfare le richieste di riproduttori resistenti a partire dal. 2005 come previsto dal piano nazionale.

Per far ciò si intende non solo procedere con metodiche più intensive con utilizzo esclusivo anche in. I.A. di riproduttori maschili omozigoti resistenti (ARR-ARR) nei Centri genetici gestiti dall'ASSONAPA, ma soprattutto utilizzando anche la linea femminile degli animali iscritti a L.G. ed in modo particolare le potenziali madri di ariete.

Si fa presente, infatti, che per tali linee femminili, così come per gli arieti, già ora viene prelevato il campione di DNA per la conferma della ascendenza dichiarata. Si tratta in sostanza di utilizzare lo stesso campione anche per la scrapie; il flusso dati informatizzato che gestisce la circolazione di tali risultati è già da anni infatti inserito a livello di banca dati ufficiale di L.G. così come i dati relativi all'anagrafica del soggetto, i dati produttivi, etc..

In tal senso il MiPAF ha approvato, nell'ambito delle iniziative di miglioramento genetico per l'anno 2004, un programma dell'ASSONAPA per la selezione di soggetti resistenti alle scrapie.

Sulla base delle attuali consistenze di soggetti iscritti ai LL.GG. si è provveduto a fare delle simulazioni al fine di stimare il numero di analisi necessarie e l'evolversi delle frequenze alleliche:

- *linea maschile*: partendo da un parco arieti di ca. 40.000 soggetti che si rinnovano ogni 4 anni si ha un fabbisogno di ca. 10.000 giovani arieti per anno che, sulla base delle frequenze alleliche riscontrate, comporterebbero ca. 18.500 analisi il primo anno e poi in diminuzione via via col passare delle generazioni.

- *linea femminile:* più complesso il discorso a riguardo della linea femminile in quanto a fronte di ca. 900.000 pecore iscritte si ha una quota di rimonta annua di oltre 220.000 capi di cui 30.000 madri di ariete.

Il programma pertanto si basa sulle seguenti linee d'azione:

- controllo e analisi del genotipo di tutti i soggetti sia maschi che femmine all'interno dei Centri Genetici e di I.A.;
- testaggio di tutti i giovani soggetti maschi che entrano in riproduzione negli allevamenti del LG., una volta testati verranno abilitati alla riproduzione solamente quelli omozigoti resistenti o almeno eterozigoti in ogni caso NON portatori dell'allele VRQ. Raggiunto un determinato livello di frequenze resistenti l'abilitazione alla riproduzione verrà ulteriormente limitata ai soli omozigoti resistenti;
- testaggio della linea femminile solo a livello di madri di arieti;
- via via che le percentuali delle frequenze alleliche favorevoli aumenteranno il numero di analisi da effettuare negli anni successivi diminuirà.

Un primo stralcio del programma predisposto dall'Assonapa è stato finanziato per € 128.333,00 con DM n.25143 del 2.7.2004.

5. Influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue)

5.1 Indennizzi per danni indiretti 2004

La legge 24.12.2003, n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed in particolare l'art. 4, comma 250 che prevede la ripartizione, con decreto del Ministro delle Politiche agricole e Forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, della somma di € 25.000.000,00 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge

23.12.199, n. 499, per l'anno 2004, tra gli interventi di cui all'art. 129, comma 1, della legge 23.12.2000, n. 338. Tra detti interventi sono previsti quelli riguardanti la Blue tongue.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 16.7.2004 n. 1102, a seguito del decreto legge n. 168/2004 relativo a interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, che tra l'altro riduce le autorizzazioni di spesa del fondo investimenti di circa il 25% dello stanziamento totale, l'importo per l'attuazione degli interventi, di cui all'art. 4, comma 250 della innanzi citata legge n. 350/2003, è stato ridotto ad € 18.750.000,00. Con successivo decreto detto importo dovrà essere ripartito per le iniziative relative alle diverse epizozie e fitopatie.

Le risorse finanziarie per la Blue tongue saranno destinate per gli indennizzi individuati dall'ordinanza del 2.4.2004 del Ministro della salute, congiuntamente al Ministro delle politiche agricole e forestali, concernente "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) – norme relative alla vaccinazione, agli indennizzi e alla movimentazione degli animali vaccinati".

In data 10.6.2004 è stata emanata una successiva ordinanza concernente "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) – norme relative alla vaccinazione e movimentazione degli animali sensibili".

La vaccinazione rappresenta l'unica profilassi in grado di contrastare la diffusione del virus B.T. sul territorio e di prevenire le perdite legate alla presenza della malattia negli ovini (morte o abbattimento degli animali in fase preagonica) o dell'infezione (mancata movimentazione degli animali) e risulta essere, unitamente alla sorveglianza, il solo strumento attraverso il quale è possibile garantire la movimentazione delle specie sensibili (ovini, caprini, bovini e bufalini) e la loro commercializzazione.

Peraltro, l'ipotesi di vaccinare solo i capi che devono essere spostati, non è apparsa attuabile perché avrebbe provocato un'accentuata diffusione del virus nei territori indenni, l'endemizzazione della malattia sarebbe risultata in aperto contrasto con la normativa internazionale e comunitaria, impedendo così ogni possibile intervento risarcitorio per gli allevatori.

La campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) deve essere effettuata secondo il protocollo di vaccinazione trasmesso dal Ministero della salute con nota del 6 febbraio 2004 n. 2751. Tale protocollo prevede, tra l'altro, che in caso di effetti indesiderati del vaccino blue tongue venga compilata in ogni sua parte a cura dei servizi veterinari la scheda di indagine epidemiologica allegata al suddetto protocollo.

I rilievi previsti in detta scheda epidemiologica hanno lo scopo di consentire una valutazione dei danni economici conseguenti all'intervento vaccinale negli allevamenti interessati (ovini, caprini, bovini, bufalini).

La ricordata ordinanza del 2.4.2004.in particolare prevede:

- agli articoli 1 e 2, indicazioni operative per le campagne di vaccinazione 2004 e 2005.
- all'art.3, l'indennizzo agli allevatori per eventuali aborti o mortalità dei capi determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della B.T.
- all'art.4, la concessione di indennizzi agli allevatori che hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), nonché conseguente alla restrizione della movimentazione degli ovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle Autorità sanitarie per la stessa malattia, secondo le modalità di calcolo e di erogazione stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Le fattispecie di danni indiretti conseguenti dalla profilassi vaccinale individuati all'art. 4 della ordinanza in questione sono:

1) Calo della produzione del latte in termini quantitativi e qualitativi

2) Ridotta inseminabilità o fecondabilità

3) Atassia

4) Alterazioni a carico del vello

5) Blocco della movimentazione degli animali

5.2 Calcolo dei danni indiretti

Il calcolo del danno economico sulla base dell'esperienza maturata viene di seguito illustrato.

A. Calo della produzione del latte sia in termini quantitativi che qualitativi

Bovini e bufalini

Considerato che la diminuzione della produzione ha manifestazioni più evidenti nei primi 30 giorni successivi l'evento vaccinale, ma che l'effetto si protrae per un periodo più lungo e può interessare anche l'intera lattazione, si può prudentemente ritenere che la diminuzione di produzione interessi i primi 60 giorni successivi la vaccinazione. Viene stimata una diminuzione media del 10% della produzione giornaliera di latte.

Gli animali vaccinati che manifestano il calo della produzione sono pari al 40% del totale degli animali vaccinati. Nella III^ campagna di vaccinazione, che ha interessato 13 Regioni, i bovini ed i bufalini vaccinati sono stati complessivamente 236.118, per cui il danno ha interessato circa **92.086** capi.

L'andamento del danno può essere stratificato nelle seguenti classi:

1) il 20% ha un calo nei primi 60 giorni dalla vaccinazione;
2) un 15% fino a 45 giorni;
3) un 5% fino a 30 giorni.

Ovini e caprini

Nel caso degli ovini e dei caprini vale lo stesso ragionamento solo che per la lunghezza della lattazione vanno considerati 180 giorni e la diminuzione di produzione del latte risulta più marcata con una media del 30% per 30 giorni.

Gli animali vaccinati che manifestano il calo della produzione è pari al 42% del totale. Nella III^ campagna di vaccinazione che ha interessato 18 Regioni gli ovini e caprini vaccinati sono stati complessivamente 1.603.698 per cui il danno ha interessato circa 673.553 capi vaccinati.

L'andamento del danno può essere stratificato nelle seguenti classi:

1) il 22% ha un calo nei primi 60 giorni dalla vaccinazione;
2) un 15% fino a 45 giorni;
3) un 5% fino a 30 giorni.

Su un totale di 1.603.678 ovini abbiamo quindi che: 330.736 ovini (20%) hanno diminuzione di produzione di 19,8 litri per una perdita di reddito pari a 15,44 per capo; 240.552 capi (15%) hanno una perdita di produzione di 14,85 litri con una perdita di reddito di 11,58€; 80.184 (5%) capi hanno una diminuzione di produzione 9,9 litri per una perdita di reddito di € 7,72.

B. Ridotta inseminabilità o fecondabilità

Nei capi sottoposti a vaccinazione si sono manifestati fenomeni di alterazioni fisiologiche connesse con la riproduzione che hanno portato ad un allungamento del periodo parto-concepimento con conseguente riduzione del numero dei parti nell'unità di tempo, con conseguente diminuzione della produzione di carne e latte nell'unità di tempo. Oltre ai soggetti in lattazione occorre considerare l'effetto della vaccinazione sulle manze, che ha determinato un abbassamento del tasso di concepimento. Anche in questo caso il fenomeno è contemplato dalle precauzioni da osservare nella vaccinazione, dove si invita a non vaccinare le femmine adulte nelle 4 settimane antecedenti la fecondazione e i maschi ovini solo alla fine del periodo degli accoppiamenti, mentre per i tori almeno 2 mesi prima dell'utilizzo del materiale seminale.

Una valutazione dei danni su tali aspetti non è quantificabile nel breve periodo in quanto gli effetti si manifestano in periodi lontani nel tempo rispetto alla vaccinazione.

Dai dati di riproduzione rilevati dall'Associazione Italiana Allevatori sulla popolazione bovina sottoposta ai controlli funzionali sono risultate evidenti variazioni dei parametri riferiti all'efficienza riproduttiva degli animali allevati nelle aree sottoposte a vaccinazione.

Sulla base di tali elaborazioni risulta una diminuzione dei nati nell'unità di tempo, con effetti negativi anche sulle quantità prodotte a causa di un prolungamento della lattazione con più bassi livelli produttivi giornalieri.

Infatti i dati elaborati evidenziano un aumento del periodo parto concepimento di circa il 6 % (8gg/130gg) circa ed un aumento degli aborti del 16% (1,17/1,00). Nell'impossibilità di valutazioni più precise si può stimare una riduzione media di vitelli nati per anno pari al 3%. Nei criteri di calcolo dei danni va quindi valutata una perdita di vitelli pari al 3% del numero delle fattrici allevate per azienda.

Si rende necessario differenziare l'entità del danno tra i bovini da latte e carne in considerazione del diverso valore di mercato degli animali. Il danno non può essere commisurato al valore di mercato del vitello alla

nascita bensì all'utile che ciascun vitello dà nella carriera, al netto dei costi di produzione.

Mentre per i bovini da latte l'eventuale perdita di vitelli è già compensata con l'indennizzo per il calo di produzione lattea, per i bovini da carne il valore del danno per il mancato vitello è stimato in un vitello ogni 33 fattrici allevate ad un valore medio (maschi e femmine) di € 700.
Nel caso degli ovini, oltre ai casi estremi di infertilità, si verifica un ritardo nei parti che comporta una non tempestiva immissione sul mercato degli agnelli e l'impossibilità di poter avere produzioni lattee autunnali che notoriamente hanno una migliore valutazione di mercato.

Si stima che il ritardo dei parti mediamente sia del 2,5% delle pecore allevate in azienda. Per una quantificazione si considera la differenza di prezzo del latte pari a 0.20 euro per la produzione di 60 giorni.

C. Atassia

L'assenza di produzione lattiera (atassia) che si manifesta nei primi 10 giorni dopo la vaccinazione negli ovini è destinata a perdurare nel tempo per cui l'animale non recuperabile alla produzione sia destinato all'abbattimento.
Si ritiene che per beneficiare dell'indennizzo l'abbattimento sia disposto dall'Autorità sanitaria e che l'indennizzo sia pari al 100% del valore dell'animale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge 218/88.

D. Alterazioni a carico del vello

Le alterazioni a carico del vello negli ovini si manifestano con distacco grave del vello stesso. Tale manifestazione è sinonimo di situazione grave di malessere dell'animale.
Anche in questo caso è impossibile il recupero produttivo dell'animale e sarà necessario procedere all'abbattimento forzoso dei soggetti affetti. Si ritiene che questo caso rientri tra quelli per i quali è previsto l'indennizzo di cui all'art.3 dell'ordinanza ministeriale del 2.4.2004.
Si ritiene che per beneficiare dell'indennizzo l'abbattimento sia disposto dall'Autorità sanitaria e che l'indennizzo sia pari al 100% del valore dell'animale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge 218/88.

E. Blocco della movimentazione

L'aiuto in questo caso:

- interessa gli allevamenti bovini che operano nella linea vacca vitello compromessi per il blocco della movimentazione disposta dalle autorità sanitarie all'insorgere dei focolai di B.T. al fine di garantire l'agilità degli allevamenti medesimi;
- è stabilito per vitelli di età inferiore a 6 mesi (€ 51,64), bovini in età compresa tra 6 e 12 mesi (€77,46), bovini in età compresa tra 12 e 24 mesi (€144,92) e vacche da latte a fine carriera (€180,75) inviati alla macellazione o venduti per essere macellati;
- la macellazione dei bovini, che debbono essere detenuti in azienda per almeno 5 mesi dalla data di insorgenza della malattia nella Regione o nella Provincia in cui è ubicato l'allevamento interessato e che non sono state interessate in precedenza alla Blue Tongue.

Si richiamano i presupposti per garantire la compatibilità degli aiuti in questione con il mercato comune e precisamente:

a) l'aiuto è finalizzato a ristabilire l'agibilità degli allevamenti nella "linea vacca-vitello" compromessa dall'imprevista permanenza di capi in azienda in quanto è stato impedito il trasferimento dei vitelli destinati al ristallo in allevamenti intensivi di ingrasso;
b) l'aiuto è concesso solo per i capi trattenuti in azienda a seguito del blocco della movimentazione e successivamente avviati alla macellazione per arrestare il diffondersi della B.T e di altre malattie contagiose e quindi per situazioni compromesse del benessere animale accertate dall'Autorità sanitaria;
c) la misura dell'aiuto è di natura rigorosamente compensativa in quanto si applica esclusivamente alle aziende in cui l'insorgenza di gravi problemi di benessere animale, in conseguenza delle restrizioni dei movimenti imposti alle medesime aziende, è certificato dalle autorità sanitarie;
d) le aziende che abbiano già beneficiato di regimi di aiuti similari, sia statali che regionali, non sono ammesse all'aiuto di indennizzo in questione.

 L'aiuto quindi si potrà applicare in tutte quelle Province o Regioni in cui compare per la prima volta l'infezione in quanto a seguito della profilassi vaccinale, la movimentazione degli animali, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, graduatamente si avvierà a normalità.

Le stesse misure si applicano anche in quelle Regioni in cui durante la profilassi vaccinale si è manifestata la comparsa di nuovi sierotipi non

considerati e che hanno comportato un blocco nella movimentazione da parte dell'Autorità sanitaria.

5.3 Interventi finanziari indiretti di indennizzo (legge 28.12.2001 n. 448 art. 66)

Relativamente al fondo per l'emergenza Blue Tongue di € 13.014.723,86, ripartito con D.M. n. 24544 del 19.12.2002 alle diverse Regioni interessate, si è provveduto, con D.M. n. 23119 del 29.7.2003 e D.M. n. 24836 del 26.11.2003 alla anticipazione medesime Regioni rispettivamente degli importi di € 8.564.953 e di € 1.449.760. Con il DM n. 22411 del 10.6.2004 si è provveduto al pagamento a saldo di € 3.000.000.

5.4 Interventi finanziari strutturali e di prevenzione

Per gli interventi strutturali e di prevenzione per il settore ovino e bovino, recati dalla Legge 23.12.2000 n. 388, art. 129 (Aiuto N. 824/C/2000), con D.M. 3.5.2001 sono stati trasferiti alle sei Regioni interessate i fondi per l'anno 2001 (€ 15.000.000). Con D.M. 9.4.2001e successivo D.M. 29.3.2002 sono state invece impartite le modalità di attuazione.

La legge 28.12.2001 n. 448, all'art. 66, modificando le disposizioni dell'art. 129 della legge 23.12.2000 n. 388, ha esteso, a partire dal 2002, gli interventi anche al settore bovino. Il fondo di € 6.493.929,07 per l'anno 2002 è stato ripartito e contestualmente liquidato tra le Regioni con D.M. del 16.12.2002. Per il 2003 il fondo di € 10.958.276,00 è stato ripartito e liquidato alle Regioni medesime con D.M. 103232 del 1.12.2003. La Commissione CE si è riservata di esprimere il parere sulla compatibilità dell'aiuto contestualmente alla decisione relativa all'aiuto 824/C/2000.

Con decisione del febbraio 2004 la Commissione CE ha ritenuto che la misura di interventi prevista inizialmente per gli ovini non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato, esprimendo parere favorevole sul regolamento attuativo recato dal citato D.M. 9.4.2001 e DM 29.3.2002.

Con successiva decisione del 22.7.2004 la stessa Commissione CE ha espresso il parere favorevole alla estensione al settore bovino delle sopra indicate misure di aiuto con le stesse procedure e modalità già previste per gli ovini con i ricordati decreti ministeriali (Aiuto N. 110/2004).

Anche questa ultima decisione è stata trasmessa, con nota prot. n. 102332 del 21.8.2004, alle Regioni interessate ai fini della erogazione degli aiuti.

5.4 La vaccinazione - Provvedimenti adottati ed iniziative intraprese

Anche nel trimestre in esame le principali attività di questo Commissario straordinario si sono concentrate su tre fronti: l'attività di coordinamento sulla prevenzione e la gestione dell'emergenza veterinaria scaturita dall'epidemia di "Blue Tongue"; il benessere degli animali negli allevamenti; il miglioramento delle strutture zootecniche ed il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti dagli allevatori a seguito dell'epidemia di cui trattasi e dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Autorità Sanitaria per contenerla e debellarla.

In tale quadro, l'azione di contenimento e sorveglianza dell'epidemia di Blue Tongue è stata proseguita dai Servizi Veterinari per ciascuna delle differenti situazioni epidemiologiche verificatesi sul territorio interessato, in conformità delle direttive CE, che prescrivono un protocollo operativo ben scandito.

La terza campagna vaccinale è stata prorogata dal 30 aprile 2004 a tutto il 30 maggio su richiesta delle Regioni in base ai riscontri della sorveglianza entomologica, a quelli delle escursioni termiche e climatiche ed allo stato di salute degli animali. Ciononostante, sia a causa dei ritardi nell'approvvigionamento del vaccino che viene prodotto in Sud Africa, sia per l'individuazione di altri sierotipi virali circolanti, sia ancora a seguito della minore disponibilità degli allevatori alla effettuazione della vaccinazione, considerata dannosa sebbene i controlli preliminari di innocuità ed immunogenicità non avessero evidenziato sugli animali effetti negativi degni di nota, non è stato raggiunto l'obiettivo auspicato della totale copertura areale.

Al riguardo, giova ricordare che il Ministro della Sanità nel marzo 2003, a seguito di segnalazioni circa possibili effetti indesiderati del vaccino utilizzato nella campagna promossa per il controllo e la eradicazione della Blue Tongue, istituì una commissione d'inchiesta al fine di verificarne la sussistenza. Alla luce dei dati acquisiti, che mostravano, laddove la pratica vaccinale era stata eseguita correttamente, la ridotta entità del danno generato dalla malattia e dalla infezione negli allevamenti di ruminanti sottoposti a vaccinazione, la commissione ha valutato positivamente l'efficacia della campagna stessa raccomandandone il proseguimento nei tempi stabiliti dai protocolli.

Altro Comitato Tecnico Internazionale costituito nel Dicembre 2003 sta per concludere i propri lavori volti a verificare l'efficacia e la sicurezza del vaccino contro la Blue Tongue. Ciò in modo che i controlli sulla validità del prodotto, in conformità ai minimi standard stabiliti dalla normativa vigente, richiesti dal Consiglio Superiore della Sanità, coincidessero con quelli stabiliti dalla normativa comunitaria ed effettuati dal CESME in ottemperanza alla Decisione della Commissione 2001/75/CE.

Per quanto concerne il benessere degli animali, attualmente disciplinato dalla Direttiva 98/58/CE e dalla Direttiva 91/629/CEE, a seguito del provvedimento adottato dall'Autorità sanitaria del blocco della movimentazione degli animali portatori sani del virus della febbre catarrale degli ovini (B.T.), si sono verificate situazioni abnormi di sovraffollamento delle stalle con grave compromissione delle previsioni che riguardano gli aspetti strutturali (materiali, spazio a disposizione, disposizione delle postazioni, mangiatoie, etc.) ma anche questioni di natura gestionale. Il tutto, naturalmente, si è ripercosso sugli allevatori che hanno dovuto affrontare spese sostanziose e non previste finalizzate a ristabilire l'agibilità degli allevamenti, soprattutto quelli che operano nella linea " Vacca – Vitello" compromessi dall'imprevista permanenza di capi in azienda.

Considerato quanto precede, dopo aver preso gli opportuni contatti con le OO.PP. in ordine alla necessità di proseguire nella campagna vaccinale per non vanificare tutta l'attività svolta per contenere l'estendersi della malattia anche in aree indenni e di importante produzione ed eventualmente incorrere nelle sanzioni della CE in caso di inadempienza, il Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, tenuto conto della normativa comunitaria, ha emanato l'Ordinanza 2 aprile 2004 contenente norme relative alla

vaccinazione, agli indennizzi ed alla movimentazione degli animali vaccinati.

In particolare è stato previsto, per gli aventi diritto, oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti nei focolai accertati di febbre catarrale degli ovini anche indennizzi per eventuali aborti o mortalità determinati dalla profilassi immunizzante rilevate, previa verifica con gli allevatori interessati ed attestate dagli Assessorati regionali competenti, gravando gli oneri sul Fondo Sanitario Nazionale.

E' stato previsto che agli aventi diritto spettino anche indennizzi per i danni indiretti determinati dalla profilassi vaccinale, rilevate ed attestate dagli Assessorati regionali per le seguenti fattispecie: calo della produzione del latte, ridotta inseminabilità o fecondabilità, atassia, alterazioni a carico del vello, blocco della movimentazione dei ruminanti a seguito di provvedimento amministrativo emesso dall'Autorità Sanitaria.

Gli oneri derivanti sono a carico delle Regioni nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulle disponibilità derivanti da quelle di cui alla legge n. 499/99.

Con successiva Ordinanza 10 giugno 2004 sono state emanate norme per la vaccinazione e la movimentazione degli animali ad integrazione di quanto previsto dalla precedente Ordinanza.

L'Avvocatura Generale dello Stato, a seguito di quesito formulato da questo Commissario straordinario in ordine alla corretta interpretazione della Decisione del Consiglio 2001/572/CE con riferimento alle previsioni di cui alla legge 218/88 sulle fattispecie di danni subiti dagli aventi diritto a seguito dell'epidemia di Blue Tongue, ha espresso articolato parere precisando che la scelta di indennizzare anche i danni diretti della malattia non può che essere oggetto di un eventuale, apposita previsione legislativa. I Ministeri della Salute e quello delle Politiche Agricole e Forestali ne sono al corrente.

5.5 Blue Tongue – Situazione epidemiologica e attività svolte

1 APRILE 2004 - 30 GIUGNO 2004

L'EPIDEMIA DI FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

Nel periodo 01 aprile 2004 - 30 giugno 2004 i focolai di febbre catarrale degli ovini sono stati complessivamente 3 con 6 capi malati, 2 capi morti e nessun capo abbattuto (Tabella 1). La malattia ha interessato solo la regione Sardegna (Figura 1), mentre l'infezione ha interessato le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria (Figura 2).

Tabella 1: Focolai di Febbre catarrale degli ovini (BT) in Italia nel periodo 01/04/2004 - 30/06/2004

REGIONE	Numero Focolai	Numero capi presenti nei focolai	Numero malati	Numero morti	Numero abbattuti
SARDEGNA	3	612	6	2	-
TOTALE	**3**	**612**	**6**	**2**	**-**

Figura 1: Distribuzione dei focolai di Febbre catarrale degli ovini (BT) in Italia nel periodo **01/04/2004 - 30/06/2004**



Figura 2: Distribuzione della circolazione virale (infezione) del virus della Febbre catarrale degli ovini (BT) in Italia periodo 01/04/2004 - 30/06/2004

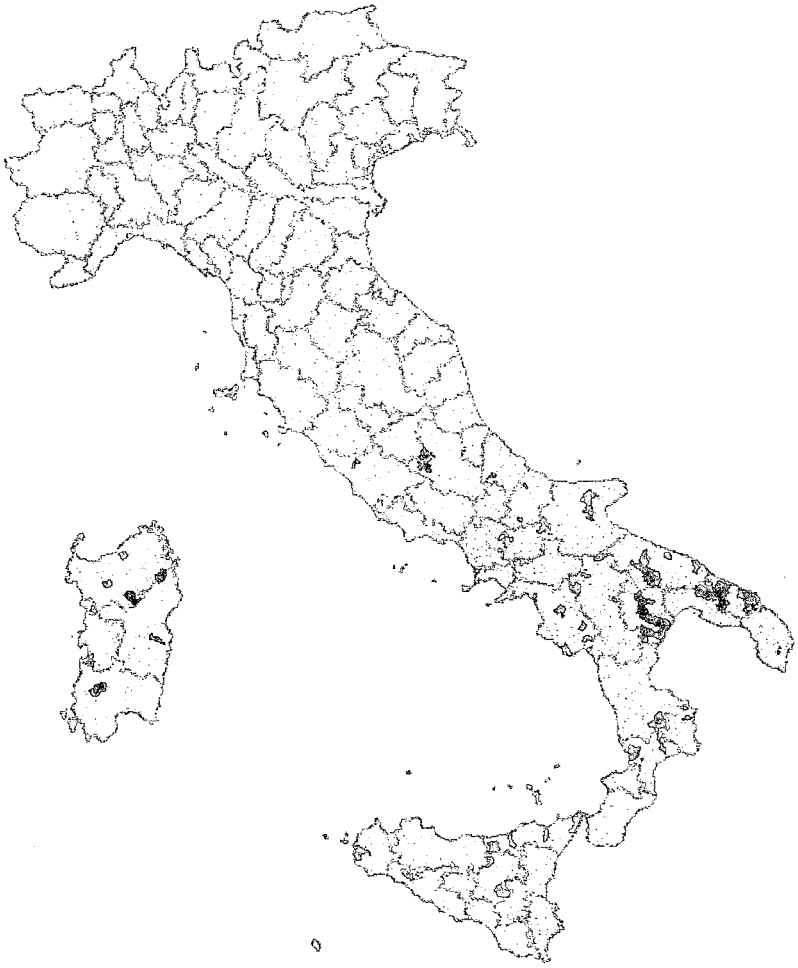


Figura 3: Distribuzione dei sierotipi del virus della bluetongue nel periodo 01/04/2004 - 30/06/2004





La circolazione del virus della blue tongue è stata evidenziata nelle seguenti regioni:

- Sierotipo 2 (**BTV2**): Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia ed Umbria;
- Sierotipo 4 (**BTV4**): Basilicata, Calabria, Puglia e Sardegna;
- Sierotipo 9 (**BTV9**): Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- Sierotipo 16 (**BTV16**): Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La distribuzione geografica dei diversi sierotipi del virus della blue tongue è rappresentata nella figura 3.

LA VACCINAZIONE

Le attività effettuate, relative la vaccinazione delle specie sensibili alla BT, e registrate nel Sistema Informativo Nazionale per il periodo considerato (01/04/2004 – 30/06/2004) sono sintetizzate nella **Tabella 2** (per il sierotipo 2), nella **Tabella 3** (per i sierotipi 2 e 9), nella **Tabella 4** (per i sierotipi 2 e 4), nella **Tabella 5** (per i sierotipi 2, 4 e 16), nella **Tabella 6** (per i sierotipi 2, 4, 9 e 16).

Tabella 2: Vaccinazioni effettuate nel periodo di interesse (monovalente BTV2).

Copertura vaccinale per provincia

REGIONE	Provincia	Numero capi Bovini e Bufalini	Numero capi Ovini e Caprini	Numero capi Bovini e Bufalini vaccinati	Numero capi Ovini e Caprini vaccinati
LAZIO	RI	35.372	69.844	2.848	2.068
LAZIO	RM	91.918	235.438	12.739	26.072
LAZIO	VT	40.620	339.665	8.571	18.726

Tabella 3: Vaccinazioni effettuate nel periodo di interesse (bivalenti BTV2 e BTV9).

Copertura vaccinale per provincia

REGIONE	Provincia	Numero capi Bovini e Bufalini	Numero capi Ovini e Caprini	Numero capi Bovini e Bufalini vaccinati	Numero capi Ovini e Caprini vaccinati
CAMPANIA	AV	58.677	54.134	3.938	6.777
CAMPANIA	BN	57.415	70.752	7.981	4.865
CAMPANIA	CE	171.460	72.040	365	-
CAMPANIA	NA	20.949	8.524	855	1.971
CAMPANIA	SA	130.355	113.718	9.554	5.365
LAZIO	FR	63.139	80.500	5.248	1.188
LAZIO	LT	94.404	60.162	6.376	841
MARCHE	AP	17.514	49.563	56	236
MARCHE	MC	23.591	52.079	-	-
MOLISE	CB	33.231	61.000	6.372	6.729
MOLISE	IS	14.870	41.000	4.052	2.463
UMBRIA	PG	52.490	110.500	675	11
UMBRIA	TR	16.216	39.654	760	21

Tabella 4: Vaccinazioni effettuate nel periodo di interesse (bivalenti BTV2 e BTV4).

Copertura vaccinale per provincia

REGIONE	Provincia	Numero capi Bovini e Bufalini	Numero capi Ovini e Caprini	Numero capi Bovini e Bufalini vaccinati	Numero capi Ovini e Caprini vaccinati
TOSCANA	GR	32.084	247.472	11.714	89.793
TOSCANA	LI	3.676	9.438	835	2.650
TOSCANA	LU	6.521	18.400	2.541	4.992
TOSCANA	MS	4.158	14.000	833	2.715
TOSCANA	PI	11.910	50.656	4.004	7.400
TOSCANA	SI	5.712	45.052	1.200	7.171

Tabella 5: Vaccinazioni effettuate nel periodo di interesse (trivalenti BTV2, BTV4 e BTV16).

Copertura vaccinale per provincia

REGIONE	Provincia	Numero capi Bovini e Bufalini	Numero capi Ovini e Caprini	Numero capi Bovini e Bufalini vaccinati	Numero capi Ovini e Caprini vaccinati
SARDEGNA	CA	34.208	872.674	1.435	98.417
SARDEGNA	NU	65.995	998.883	4.174	52.486
SARDEGNA	OR	63.079	493.246	6.664	89.952
SARDEGNA	SS	117.031	1.117.575	11.627	167.872

Tabella 6: Vaccinazioni effettuate nel periodo di interesse (tetravalenti BTV2, BTV4, BTV9 e BTV16).

Copertura vaccinale per provincia

REGIONE	Provincia	Numero capi Bovini e Bufalini	Numero capi Ovini e Caprini	Numero capi Bovini e Bufalini vaccinati	Numero capi Ovini e Caprini vaccinati
ABRUZZO	AQ	20.369	111.567	-	-
ABRUZZO	CH	14.906	34.182	-	-
ABRUZZO	PE	17.605	44.120	-	-
ABRUZZO	TE	25.881	64.525	212	335
BASILICATA	MT	23.000	111.000	13.340	71.617
BASILICATA	PZ	68.000	259.500	17.505	59.156
CALABRIA	CS	66.218	207.114	1.342	2.601
CALABRIA	CZ	13.975	86.732	-	-
CALABRIA	KR	25.253	86.725	249	80
CALABRIA	RC	38.980	161.953	2.621	3.195
CALABRIA	VV	21.700	40.000	-	-
PUGLIA	BA	70.413	96.473	8.882	6.675
PUGLIA	BR	9.382	27.311	1.167	5.609
PUGLIA	FG	51.624	174.903	24.632	65.897
PUGLIA	LE	9.616	53.618	296	988
PUGLIA	TA	47.964	46.625	3.389	4.014
SICILIA	AG	12.758	126.150	-	-
SICILIA	CL	8.343	75.500	-	-
SICILIA	CT	31.968	117.179	-	-
SICILIA	EN	72.087	152.136	102	-
SICILIA	ME	72.752	184.934	-	1.097
SICILIA	PA	78.276	205.873	176	-
SICILIA	RG	77.042	27.653	203	1
SICILIA	SR	31.354	43.880	86	83
SICILIA	TP	5.771	96.660	-	-

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

Nel periodo 01/04/2004 – 30/06/2004 sono stati esaminati 37.944 animali sentinella in 3.091 aziende. Sono stati effettuati complessivamente 96.015 esami sierologici mediante ELISA e la circolazione virale è stata osservata complessivamente in 85 aziende nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria (Tabella 7).
Nello stesso periodo sono state effettuate complessivamente 2.166 catture (Tabella 8). I risultati delle catture sono riportati in Figura 4.

Tabella 7: Attività e risultati della sorveglianza sierologica effettuata in Italia. Periodo 01/04/2004 - 30/06/2004

REGIONE	SORVEGLIANZA SIEROLOGICA SUGLI ANIMALI SENTINELLA			
	N°aziende esaminate	N° di animali sentinella esaminati	N° di test sierologici (ELISA)	N° di aziende con sieroconversione
ABRUZZO	86	1.140	2.765	10
BASILICATA	185	1.761	4.148	13
BOLZANO	87	1.256	2.232	-
CALABRIA	118	1.144	1.733	8
CAMPANIA	236	1.973	6.265	14
EMILIA ROMAGNA	163	2.881	6.183	-
FRIULI VENEZIA GIULIA	69	1.118	2.402	-
LAZIO	232	2.816	7.431	2
LIGURIA	91	1.083	3.932	-
LOMBARDIA	143	2.312	4.664	-
MARCHE	144	2.059	6.524	-
MOLISE	47	569	1.368	2
PIEMONTE	168	2.984	6.823	-
PUGLIA	337	2.929	8.350	10
SARDEGNA	120	1.156	2.765	8
SICILIA	200	1.932	3.491	16
TOSCANA	335	3.351	10.675	-
TRENTO	51	875	1.911	-
UMBRIA	106	1.356	4.503	1
VALLE D'AOSTA	18	396	446	-
VENETO	155	2.853	7.404	-
TOTALE	**3.091**	**37.944**	**96.015**	**85**

Tabella 8: Attività di sorveglianza entomologica effettuata in Italia.

Periodo 01/04/2004 – 30/06/2004

REGIONE	Numero di catture
ABRUZZO	185
BASILICATA	48
BOLZANO	46
CALABRIA	45
CAMPANIA	20
EMILIA ROMAGNA	323
FRIULI VENEZIA GIULIA	43
LAZIO	109
LIGURIA	41
LOMBARDIA	311
MARCHE	94
MOLISE	20
PIEMONTE	162
PUGLIA	127
SARDEGNA	138
SICILIA	44
TOSCANA	138
TRENTO	32
UMBRIA	106
VALLE D'AOSTA	19
VENETO	115
TOTALE	**2.166**

Figura 4: Risultati dell'attività di sorveglianza entomologica effettuata in Italia nel periodo 01/04/2004 – 30/06/2004

